



## *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

### **LA LEGGE DELEGA PER GLI ANZIANI**

#### **IL QUADRO DI RIFERIMENTO**

La popolazione di 65 anni e più oggi rappresenta il 23,5% del totale, quella fino a 14 anni di età il 12,9%, quella nella fascia 15-64 anni il 63,6% mentre l'età media si è avvicinata al traguardo dei 46 anni. Nel 2021 la quota di persone sole di 65 anni e più rappresenta la metà di chi vive da solo, nel 2041 si stima che raggiungerà il 60%. Alla luce delle ipotesi condotte, entro il 2050 le persone di 65 anni e più potrebbero rappresentare il 34,9% del totale.

Comunque vadano le cose, l'impatto sulle politiche di protezione sociale sarà importante, dovendo fronteggiare i fabbisogni di una quota crescente di anziani. Serve pertanto avviare delle riforme importanti, che abbiano un impatto sulla qualità della vita dei cittadini anziani

#### **LA LEGGE DELEGA PER GLI ANZIANI**

È una delle riforme previste dal PNRR per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e si completa attraverso l'approvazione entro gennaio 2024 dei decreti legislativi delegati.

Si attua in questo modo la Riforma del sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti prevista dalla Missione 5 Componente 2 del PNRR.

La nuova legge stabilisce il riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e il principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente.

## COSA PREVEDE LA LEGGE DELEGA IN GENERALE

Si prevede, anche attraverso i decreti delegati attuativi:

- l'introduzione di una definizione di popolazione anziana non autosufficiente;
- la definizione del sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA);
- l'effettuazione, in una sede unica, mediante i "punti unici di accesso" (PUA), di una valutazione multidimensionale finalizzata a definire un "progetto assistenziale individualizzato" (PAI), che indicherà tutte le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali necessarie per la persona anziana;
- la definizione di una specifica governance nazionale delle politiche in favore della popolazione anziana, con il compito di coordinare gli interventi;
- la promozione di misure a favore dell'invecchiamento attivo e dell'inclusione sociale;
- la promozione di nuove forme di coabitazione solidale per le persone anziane e di coabitazione tra le generazioni, anche nell'ambito di case-famiglia e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari e ai prestatori di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi;
- la promozione d'interventi per la prevenzione della fragilità delle persone anziane; l'integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD);
- il riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso hospice;
- la previsione d'interventi a favore dei caregiver familiari.

Una delle principali novità dell'intervento normativo, oggetto di una specifica delega, riguarda poi l'introduzione, in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una **prestazione universale** graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale del beneficiario.

La nuova prestazione universale, che sarà oggetto di specifico finanziamento con i decreti legislativi di attuazione, comprenderà servizi alla persona (servizi socioassistenziali domiciliari e di comunità rivolti alla non autosufficienza) ed erogazioni monetarie, di valore comunque non inferiore all'indennità di accompagnamento se goduta.

## **I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI**

La riforma definisce e disciplina i LEPS, ossia i livelli essenziali delle prestazioni sociali.

Si tratta dei processi, degli interventi, dei servizi, delle attività e delle prestazioni integrate concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lett. m), della Cost.) in coerenza con i principi e i criteri generali indicati dalla legge quadro n. 328 del 2015.

Si attua pertanto il contenuto dell'art. 1, comma 159, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021,) che ha definito i LEPS per la non autosufficienza.

## **IL CIPA**

Viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza.

Il CIPA adotta, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentite le parti sociali e le associazioni di settore e rappresentative delle persone in condizioni di disabilità, il “Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana” e il “Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana”, che sostituisce il precedente Piano per la non autosufficienza.

Sulla base dei piani nazionali sono adottati i corrispondenti piani regionali e locali.

Il CIPA inoltre:

- promuove, l'armonizzazione dei LEPS rivolti alle persone anziane non autosufficienti e dei relativi obiettivi di servizio, con i LEA, ossia i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali;
- promuove l'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale e l'adozione di un sistema di monitoraggio nazionale, come strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi;
- monitora l'attuazione del Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana” e del “Piano nazionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana e approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli stessi, recante l'indicazione delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.